

Costituzione della repubblica - liberta' (diritti di) - professione di fede religiosa - Testimone di Geova - Diritto a rifiutare l'emotrasfusione - Consenso al trattamento che abbia reso necessaria la trasfusione - Irrilevanza - Dissenso formulato prima del detto trattamento - Efficacia - Limiti - personalita' (diritti della) - vita ed integrita' fisica - integrita' fisica - atti di disposizione del proprio corpo - trasfusioni - In genere.

Il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l'emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29469 del 23/12/2020

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 0005](#)

**corte**

**cassazione**

**29469**

**2020**